

Bruxelles, 24 aprile 2026  
(OR. en)

8534/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0228 (COD)

---

---

**AGRI 306**  
**AGRILEG 99**  
**SEMENCES 17**  
**PHYTOSAN 30**  
**FORETS 65**  
**CODEC 756**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2026) 149 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 149 final.

---

All.: COM(2026) 149 final



Bruxelles, 23.4.2026  
COM(2026) 149 final

2023/0228 (COD)

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del  
Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di  
moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio  
(regolamento FRM)**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)**

### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 415 final – 2023/0228 COD):	6 luglio 2023
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13 dicembre 2023
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	24 aprile 2024
Data di trasmissione della proposta modificata:	N.A.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	21 aprile 2026

### 2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli obiettivi principali della proposta riguardano la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (FRM) di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento del mercato interno nel settore di tale materiale.

La proposta rafforza i requisiti per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità degli alberi genitori al fine di accelerare l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. Essa intende migliorare la conservazione delle risorse genetiche forestali introducendo norme semplificate che consentano la selezione di alberi genitori geneticamente diversi. Offre inoltre agli Stati membri l'opportunità di elaborare piani di emergenza volti a garantire un approvvigionamento sufficiente di FRM per il rimboschimento delle aree colpite da incendi e altre catastrofi. Tali misure mirano a contribuire alla costituzione di foreste resilienti e al ripristino degli ecosistemi forestali, sostenendo nel contempo la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

Infine la proposta allinea la legislazione agli sviluppi tecnologici e scientifici (processi innovativi per la produzione di FRM, tecniche biomolecolari e digitalizzazione) e ad altre normative pertinenti (ad esempio il regolamento (UE) 2016/2031 sulla sanità delle piante) e istituisce sistemi dei controlli ufficiali ben strutturati sulla base dei principi di cui al regolamento sui controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625, OCR).

### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio l'8 dicembre 2025. La Commissione approva tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

- **Controlli ufficiali (articoli 28, 29, 30 e 36):** il testo di compromesso concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio estende l'ambito di applicazione dell'OCR al regolamento FRM per quanto riguarda l'articolo 13 dell'OCR, relativo alla documentazione scritta dei controlli ufficiali, includendo tale disposizione nell'articolo 36 del regolamento FRM. Inoltre il testo di compromesso riproduce ulteriori disposizioni dell'OCR nel regolamento FRM in forma semplificata, tra cui le disposizioni riguardanti: la certificazione ufficiale, come nuovo comma dell'articolo 20; i controlli della Commissione negli Stati membri, come nuovo articolo 30; le sanzioni, come nuovo articolo 34; e la trasparenza dei controlli ufficiali, come nuovo articolo 29.
- **Ammissione del materiale di base ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali (articolo 6):** il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla proposta di compromesso della Commissione (sopprimendo l'articolo 18 e riformulando l'articolo 6 di tale proposta). Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere materiale di base ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali. Gli Stati membri possono inoltre decidere di includere tale materiale di base nel registro nazionale (soltanto il materiale di base iscritto nel registro nazionale può essere commercializzato).
- **Requisiti per la commercializzazione di FRM riguardanti gli organismi nocivi per la qualità (articolo 5):** il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sull'emendamento del Parlamento relativo all'inclusione all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di una disposizione aggiuntiva secondo cui, ai fini della sua commercializzazione, l'FRM deve essere indenne da organismi nocivi per la qualità, oppure la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'FRM deve essere talmente esigua da non incidere negativamente sulla sua qualità. L'accordo finale mantiene tale disposizione, leggermente adattata e accompagnata dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 3, punto 47, al fine di garantire che i relativi controlli volti a valutare l'eventuale presenza di sintomi causati da organismi nocivi per la qualità siano effettuati in base al rischio e si limitino alle ispezioni visive, attenuando in tal modo i potenziali oneri amministrativi.
- **Piani di emergenza (articolo 9):** il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso vicino al mandato del Consiglio secondo cui i piani di emergenza rimangono volontari. Su richiesta del Parlamento, l'elenco degli elementi che possono essere inclusi nel piano o nei piani è stato ampliato. Inoltre all'articolo 9, paragrafo 4, è stato aggiunto il conferimento alla Commissione del potere di specificare gli elementi a sostegno dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di emergenza.
- **Data di applicazione del regolamento (articolo 39):** il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato di fissare la data di applicazione a cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento FRM, conformemente al mandato del Consiglio.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.